SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaitan Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04516)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomozii Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04517)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Pascariu Marian Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04518)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bodea Roxana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04519)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Barbu Mihai Catalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04520)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Fulop Arpad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04521)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Plai Maria Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04522)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Naziru Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04523)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mitrache Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04524)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Anda Agnezia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04525)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pilea Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04526)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zavragiu Marilena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04527)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacob Gabriela Olguta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04528)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionita Jenica Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04529)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciu Lucretia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04530)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balulescu Madalina Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04531)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Colese Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04532)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04533)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marian Tinca Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04534)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popova Dimitrina Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04535)*
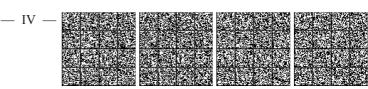
DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grabowicz Jolanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04536)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Dragulin Valeriu Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04537)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Rusu Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04538)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Nastasa Claudiu Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04539)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Copil Ciprian Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04540)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jurca Cristiana Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04541)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maicanescu Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04542)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomescu Lavinia Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04543)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tataru Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04544)*

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Asenova Neli Angelova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04545)*
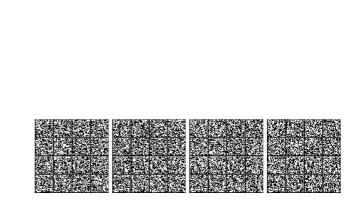
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Baiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Baiano (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baiano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Baiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 marzo 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 marzo 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baiano (Avellino), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A04718
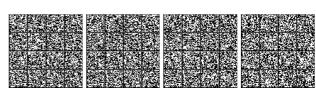
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2011.

Modifica del condizionamento di una marca di trinciati per sigarette – variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 gennaio 2011, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Vista l'istanza con la quale la Philip Morris Italia Srl ha richiesto il cambio di condizionamento di una marca di trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, già iscritta in tariffa e che non è mai sta commercializzata nel mercato nazionale;

Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl, la Serena Srl, la Diadema Spa, la British American Tobacco Italia Spa, la JT International Italia Srl, la Maga Team Srl e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella tariffa di vendita del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN è variato come segue:

DA	A
Confezione da 30 grammi	Confezione da 25 grammi

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:
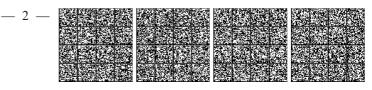
SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAMEL BLUE	cartoccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
CAMEL FILTERS	cartoccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
GARETT BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
GARETT SILVER	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
LUCKY STRIKE CLICK & ROLL 20'S	astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	da 1 pezzo	700,00	720,00	3,60
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	da 1 pezzo	700,00	720,00	3,60
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	da 1 pezzo	700,00	720,00	3,60
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	da 1 pezzo	700,00	720,00	3,60
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
LA PAZ CORONA	da 1 pezzo	520,00	560,00	2,80
LA PAZ GRAN CORONA	da 1 pezzo	560,00	590,00	2,95
LA PAZ GRAN PANATELA	da 1 pezzo	400,00	440,00	2,20
LA PAZ GRAN RESERVA PLATINUM	da 1 pezzo	640,00	660,00	3,30
NEXUS PRÆMIUM CORONA	da 5 pezzi	500,00	550,00	13,75
NEXUS PRÆMIUM FIGURADO	da 5 pezzi	590,00	640,00	16,00
NEXUS PRÆMIUM ROBUSTO	da 5 pezzi	590,00	640,00	16,00
NEXUS PRÆMIUM SHORT CORONA	da 5 pezzi	440,00	490,00	12,25
NEXUS PRÆMIUM SHORT ROBUSTO	da 5 pezzi	490,00	540,00	13,50
WILLEM II CORONA OPTIMUM	da 1 pezzo	500,00	520,00	2,60
SIGARETTI				
WILLEM II PRIMO GOLD CIGARILLOS	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
WILLEM II PRIMO MINI	da 10 pezzi	104,00	112,00	2,80
HOLLANDIA MINI AROMA	da 5 pezzi	80,00	104,00	1,30

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMIRAL 40	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 25 grammi	100,00	130,00	3,25
ELIXYR 100 A.B.	da 100 grammi	125,00	130,00	13,00
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ELIXYR BLOND ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ELIXYR RED AMERICAN ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ELIXYR ROLLING CHOICE VIRGINIA 30G	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
GOLDEN MIDWAY	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 5

11A05118

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 743/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Gfc Chimica Srl, per il progetto n. 3938 in data 4 aprile 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 19 settembre 2006, prot. n. 11895;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nelle riunioni dell'8 novembre 2006 e del 29 novembre 2006 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 3938 presentato in data 4 aprile 2002 dalla Gfc Chimica Srl, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 829.635,00 ripartita in euro 382.910,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 446.725,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 18

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 3938

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3938 del 04/04/2002 Comitato del 29/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovi rivestimenti edibili per il trattamento superficiale finalizzato alla conversione di prodotti agro-alimentari freschi e surgelati

Inizio: 01/03/2006

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Gfc Chimica S.R.L.
FERRARA (FE)

- Costo Totale ammesso Euro 873.300,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 873.300,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 66.800,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 671.800,00	€ 0,00	€ 671.800,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 201.500,00	€ 0,00	€ 201.500,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 873.300,00	€ 0,00	€ 873.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 3938

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	382.910,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	446.725,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04410

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 744/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Laboratorio di analisi dott. M. Settimelli Srl, per il progetto n. 10681 in data 12 settembre 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 20 giugno 2007, prot. n. 7140;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 10 ottobre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 10681 presentato in data 12 settembre 2001 dalla Laboratorio di analisi dott. M. Settimelli Srl, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del

progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 105.917,40 ripartita in euro 43.286,79 nella forma di contributo nella spesa ed euro 62.630,61 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10681

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10681 del 12/09/2001 Comitato del 10/10/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sicurezza alimentare e rischi per la salute: satrategie molecolari per il riconoscimento di specie nei prodotti lattiero-caseari

Inizio: 15/12/2006

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Laboratorio di Analisi Dott. M. Settimelli S.R.L.
SESTO FIORENTINO (FI)

- Costo Totale ammesso Euro 117.106,32
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 81.548,88
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 35.557,44

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 81.548,88	€ 35.557,44	€ 117.106,32
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 81.548,88	€ 35.557,44	€ 117.106,32

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10681

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	43.286,79
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	62.630,61

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04411

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 745/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dal CEFRIEL Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell'Informazione, per il progetto n. 6339/F in data 28 giugno 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 8 gennaio 2008 prot. n. 139;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 7 febbraio 2008 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 23 aprile 2008 prot. n. 3890;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2008 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 6339/F presentato in data 28 giugno 2002 dal CEFRIEL Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell'Informazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. La stipula del contratto, oltre alle condizioni specifiche riportate nella scheda allegata, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 749.284,00 ripartita in € 197.180,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 552.104,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 24

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 6339/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6339/F del 28/06/2002 Comitato del 21/05/2008

• Progetto di Formazione

Titolo: Progetto per la formazione di specialisti nelle tematiche della Tecnologia dell''Informazione (XV edizione)

Inizio: 26/09/2006

Durata Mesi: 16

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CEFRIEL - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIO

MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 788.720,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	788.720,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	788.720,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	197.180,00
Credito agevolato	fino a Euro	552.104,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata al preventivo accertamento della corretta conclusione del progetto e del relativo sostenimento dei costi.

11A04412

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 746/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n.593, dalla V.A.R.I. S.p.a. Valvole Aerosol Research Italiana, per il progetto n. 8780 in data 5 settembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 21 settembre 2006 prot. n. 11955;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione dell'8 novembre 2006 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso dì acquisizione la certificazione dì cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 8780 presentato in data 7 agosto 2002 dalla V.A.R.I. S.p.a. Valvole Aerosol Research Italiana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti dì innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità dì apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo dí un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 597.844,00 ripartita in € 179.896,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 417.948,00 nella forma dì credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 20

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8780

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8780 del 05/09/2002 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuova generazione di valvole aerosol dosatrici di prodotto farmaceutici

Inizio: 01/01/2003

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

V.A.R.I. S.p.A. - Vivole Aerosol Research Italiana
OLGINATE (LC)

• Costo Totale ammesso	Euro	656.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	486.960,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	169.040,00
al netto di recuperi pari a	Euro	270.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 486.960,00	€ 169.040,00	€ 656.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 486.960,00	€ 169.040,00	€ 656.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	179.896,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	417.948,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04413

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 747/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Acs Dobfar S.p.A., per il progetto n. 5584 in data 24 maggio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 8 giugno 2007 prot. n. 6699;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione dell'11 luglio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa aí soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 5584 presentato in data 24 maggio 2002 dalla Acs Dobfar S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto,

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.981.435,00 ripartita in euro 1.011.995,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.969.440,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 21
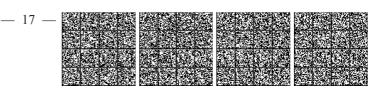
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5584

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5584 del 24/05/2002 Comitato del 11/07/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo processo per lo smaltimento altamente ecologico di biomasse e sottoprodotti di lavorazioni farmaceutiche con ottenimento di fertilizzanti di combustibili puliti.

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Acs Dobfar S.p.A.
TRIBIANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 3.367.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.918.900,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.448.100,00

al netto di recuperi pari a Euro 2.992.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.486.000,00	€ 1.448.100,00	€ 2.934.100,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 432.900,00	€ 0,00	€ 432.900,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.918.900,00	€ 1.448.100,00	€ 3.367.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5584

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.011.995,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.969.440,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04414

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 748/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Eaton Automotive S.r.l., per il progetto n. 9843 in data 1° ottobre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 17 ottobre 2006 prot. n. 12647;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 gennaio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 17 aprile 2007 prot. n. 3899;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 9 maggio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 9843 presentato in data 1° ottobre 2002 dalla Eaton Automotive S.r.l., ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto,

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.604.285,00 ripartita in euro 917.615,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.686.670,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 25

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 9843

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 9843 del 01/10/2002 Comitato del 09/05/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sistemi avanzati di gestione dei flussi d"aria nei motori a combustione interna - espansione del centro di ricerca e sviluppo

Inizio: 01/01/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 48

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

EATON AUTOMOTIVE S.R.L.
Milano

• Progetto di Formazione

Titolo: Sistemi avanzati di gestione dei flussi d'aria nei motori a combustione interna - espansione del centro di ricerca e sviluppo

Inizio: 01/01/2003

Durata Mesi: 48

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

EATON AUTOMOTIVE S.R.L.
Milano (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 3.893.600,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.051.300,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 630.900,00
- di cui Attività di Formazione Euro 211.400,00

al netto di recuperi pari a Euro 154.200,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.010.000,00	€ 606.900,00	€ 3.616.900,00	€ 211.400,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 41.300,00	€ 24.000,00	€ 65.300,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.051.300,00	€ 630.900,00	€ 3.682.200,00	€ 211.400,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 9843

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	917.615,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	854.195,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	63.420,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.686.670,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.549.260,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	137.410,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04415

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 749/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Freni Brembo S.p.A., per il progetto n. 10321 in data 8 agosto 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 24 ottobre 2006 prot. n. 13123;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 18 gennaio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 28 maggio 2007;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 20 giugno 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 10321 presentato in data 8 agosto 2001 dalla Freni Brembo S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto,

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.697.881,44 ripartita in euro 1.409.683,94 nella forma di contributo nella spesa ed euro 3.288.197,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 22

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10321

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10321 del 08/08/2001 Comitato del 20/06/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio sui dispositivi di frenatura con attuazione innovativa di tipo elettrico (Brake by wire) finalizzati ad applicazioni "automotive"

Inizio: 11/11/2001

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Freni Brembo S.p.A.
CURNO (BG)

- Costo Totale ammesso Euro 5.166.710,88
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.763.417,95
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.403.292,93

al netto di recuperi pari a Euro 1.000.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 3.763.417,95	€ 1.403.292,93	€ 5.166.710,88
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.763.417,95	€ 1.403.292,93	€ 5.166.710,88

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10321

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 1.409.683,94
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 3.288.197,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04416

DECRETO 9 novembre 2010.

Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 750/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Merck Serono SpA, per il progetto n. 10042 in data 31 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Visto il parere formulato dal Comitato nella seduta del 5 ottobre 2005, che, con riferimento in particolare al progetto in questione, ha proposto l'ammissione dello stesso alle successive fasi previste dalla normativa nei limiti di un costo non superiore ai 10.000.000,00 di euro;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato, il quale, nella riunione del 14 dicembre 2005, ha incaricato il Prof. Mario Brufani di svolgere le valutazioni dei contenuti scientifici del progetto di ricerca;

Viste le note ministeriale dell'8 febbraio 2006 prot. n. 2237 e n. 2238, con le quali l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato sono stati incaricati di espletare le attività istruttorie inerenti il progetto di ricerca;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 20 marzo 2007 prot. n. 2627;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 10042 presentato in data 31 luglio 2001 dalla Merck Serono SpA, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. i del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 9.267.691,00 ripartita in euro 1.855.127,50 nella forma di contributo nella spesa ed euro 7.412.563,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 23

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9(/6) • Protocollo N. 10042

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10042 del 31/07/2001 Comitato del 18/04/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di forme farmaceutiche orali ottenute da nuove molecole di natura sintetica, polipeotidica e sostenze coniugate

Inizio: 01/01/2002

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 63

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 31/07/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

MERCK SERONO SPA
ROMA

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione ricercatori laureati e tecnici nel campo di Sintesi Organica/Polipeptidica, Analitica Chimica e Forme Farmaceutiche Orgali

Inizio: 01/08/2005

Durata Mesi: 20

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

MERCK SERONO SPA
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	10.000.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	8.251.275,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.548.725,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	200.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 8.251.275,00	€ 1.548.725,00	€ 9.800.000,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 8.251.275,00	€ 1.548.725,00	€ 9.800.000,00	€ 200.000,00

Legge 297/1999 Art. 9(/6) • Protocollo N. 10042

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.855.127,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.805.127,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	50.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	7.412.563,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	7.272.563,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	140.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A04417

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 2010.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Torino - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1 decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Torino, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Torino, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Torino.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro: ALFANO

11A04933

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2011.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento del tapentadolo nell'allegato III-*bis*, e dei composti medicinali a base di tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II, sezione D.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 41, 43 e 45 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Premesso che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle: in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci; la tabella II è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14;

Visto l'allegato III-*bis* al suddetto Testo Unico, introdotto con legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante: «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che elenca i farmaci che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate;

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» con la quale sono state apportate modifiche al Testo Unico;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *e)* della citata legge 15 marzo 2010, n. 38 che ha modificato l'art. 43 del Testo Unico, inserendo il comma 4-*bis*, che prevede tra l'altro che il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*;

Visto inoltre il comma 1, lettera *a)* del medesimo art. 10, della stessa legge, che ha modificato l'art. 14, comma 1, lettera *e)* del Testo Unico, inserendo il comma 3-*bis*, che prevede la possibilità di includere nella tabella II, sezione D, in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-*bis*, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2010 «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento della sostanza tapentadolo.»;

Premesso che il tapentadolo, con il citato decreto del 7 maggio 2010, è stato inserito nella Tabella II, sezione A, tra le sostanze stupefacenti e psicotrope quale principio attivo di medicinali ad azione sul sistema nervoso centrale e con potenziale tossicomanigeno analogo ad altri farmaci come morfina ed idromorfone, già classificati in tabella II, sezione A;

Tenuto conto che il Consiglio superiore di sanità, nel parere espresso in data 15 dicembre 2009 in merito all'inserimento del tapentadolo nella tabella II, sezione A, aveva auspicato l'intervento di modifiche legislative che consentissero la prescrizione di composti medicinali a base di tapentadolo con le stesse modalità riservate ai farmaci che presentano analogo potenziale tossicomanigeno, previste per i farmaci inclusi nell'allegato III-*bis* il cui aggiornamento non era al momento realizzabile;

Considerato che per la sua attività analgesica ad azione centrale il tapentadolo, in forma di sale cloridrato, è risultato efficace con indicazione terapeutica legata alla terapia del dolore in maniera analoga ai farmaci già inseriti nell'allegato III-*bis*;

Preso atto che le recenti innovazioni normative consentono di procedere all'inclusione del tapentadolo anche nell'allegato III-*bis* ed all'inserimento dei composti medicinali a base di tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II, sezione D;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha espresso parere favorevole all'inserimento del tapentadolo nell'allegato III-*bis* ed all'inserimento dei medicinali contenenti tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche ad uso diverso da quello parenterale, nella tabella II, sezione D, del Testo Unico;

Sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 495 in data 8 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole ai suddetti aggiornamenti degli allegati al Testo Unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, il «tapentadolo».

Art. 2.

1. Nella tabella II, sezione D, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel quarto riquadro, dopo la parola: «ossimorfone**» è aggiunta la parola: «tapentadolo**».

2. Nella tabella II, sezione A, dopo la parola tapentadolo, sono aggiunti i simboli «**».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il Ministro: FAZIO

11A04883

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2011.

Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna» e dell'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» quali autorità pubbliche incaricate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» e il successivo regolamento

(CE) n. 1030 della commissione del 29 ottobre 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è stata designata, in via provvisoria ed in situazione di estrema urgenza, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996;

Considerato che l'art. 14, comma 11 della legge n. 526/1999, stabilisce che ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate;

Considerato che la regione Lazio ha segnalato, con nota n. 180322 del 12 ottobre 2010 e successivamente più volte confermato, ai sensi dell'art. 14, comma 11 della legge n. 526/1999, l'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial», quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» nell'ambito del territorio regionale del Lazio;

Considerato che la regione autonoma Sardegna ha invece manifestato la volontà di individuare quale autorità di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» esclusivamente l'«Agenzia Laore Sardegna»;

Considerato che l'art. 14, comma 9 della legge n. 526/1999 recita "… …le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare… … …»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto a rispettare il dettato normativo di cui sopra e a designare entrambe le autorità;

Considerato che è stato predisposto, conformemente allo schema tipo di controllo, il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» e il relativo prospetto tariffario;

Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorità di controllo pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 28 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Vista la nota con la quale il consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano chiede di confermare che l'autorizzazione di cui al presente decreto cessi qualora il consorzio medesimo individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia Laore Sardegna», con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e l'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» con sede in Roma, via Lanciani n. 38 sono designate quali autorità pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, rispettivamente nell'ambito del territorio della regione Sardegna e della provincia di Grosseto e nell'ambito del territorio della regione Lazio.

Il coordinamento delle attività delle due autorità è assicurato dai direttori delle stesse.

Per le attività di controllo di cui al comma precedente sono istituiti due comitati di certificazione designati rispettivamente dalle citate autorità, fra loro coordinati, ed un unico organo decidente i ricorsi.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» e l'«Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» (di seguito denominate «autorità pubbliche») del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

Le «autorità pubbliche» non possono modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Le «autorità pubbliche», entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmettono i nominativi, con i relativi *curricula*, dei componenti dei rispettivi comitati di certificazione, dell'organo decidente i ricorsi e degli ispettori affinché siano approvati dal gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Qualunque variazione concernente il personale ispettivo, la composizione dei comitati di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi deve essere comunicata e sottoposta all'approvazione del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

Le «autorità pubbliche» dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Romano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e cesserà qualora il consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, le «autorità pubbliche» sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

Le «autorità pubbliche» comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Le «autorità pubbliche» immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

Le «autorità» pubbliche sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni Lazio, Sardegna e Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A04972

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2011.

Estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. ad effettuare la valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di strumenti di misura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2007 - Supplemento Ordinario n. 73/L;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228 recante Istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2009, con cui la società CERMET Soc. Cons. a r.l. è riconosciuta organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per alcuni tipi di strumenti di misura;

Vista l'istanza del 22 marzo 2010, successivamente integrata e rimodulata con nota del 10 marzo 2011, con la quale la società CERMET Soc. Cons. a r.l. ha chiesto di estendere i compiti di valutazione della conformità ad altri tipi di strumenti di misura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad effettuare valutazione di conformità alla direttiva 2004/22/CE, rilasciata con decreto ministeriale 20 aprile 2009 all'Organismo CERMET Soc. Cons. a r.l., è estesa ai seguenti tipi di strumenti di misura:

Allegato MI-005 «Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua» - Sistemi di misura per liquidi criogenici con portata massima di 700 l/min e pressioni di esercizio fino a 35 bar;

L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di valutazione B, F, D.

Art. 2.

1. La società CERMET Soc. Cons. a r.l. trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV, su supporto informatico, una relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della società CERMET Soc. Cons. a r.l. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

4. La ditta CERMET Soc. Cons. a r.l. non può svolgere attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° aprile 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2010, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 3751 del 25 marzo 2011 con la quale il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari ha comunicato che nella giornata del 25 marzo 2011, a causa della massiccia partecipazione del personale dell'assemblea sindacale indetta dalla CGIL (dalle ore 9,30 alle ore 12,30) gli ordinari compiti istituzionali dei servizi di pubblicità immobiliare non sono stati garantiti;

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 1º aprile 2011 con nota prot. n. 558/2011 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizio di pubblicità immobiliare nella giornata del 25 marzo 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1º aprile 2011

Il direttore regionale: PANETTA

11A04885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/II/162 del 7 marzo 2011

Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni:

036958015/M - «2 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

036958027/M - «2 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

036958039/M - «2 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

036958041/M - «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

036958054/M - «2 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

036958066/M - «2 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pvdc/al

036958078/M - «2 mg compresse» 250 compresse in blister pvc/pvdc/al

Titolare AIC: Mylan S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0559/002/II/006

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del Foglio Illustrativo.

Lo stampato corretto ed approvato è allegato alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04418

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Minesse»

Estratto determinazione V&A.PC/II/159 del 7 marzo 2011

Specialità medicinale: MINESSE.

Confezioni:

034922017/M - 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg

034922029/M - 3 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg

034922031/M - 6x28 compresse rivestite con film

Titolare AIC: Wyeth Lederle S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0158/001/II/040

FR/H/0158/001/R/002

FR/H/0158/001/IB/041

Tipo di modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04419

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Sandoz GMBH».

Estratto determinazione V&A.PC/II/160 del 7 marzo 2011

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO SANDOZ GMBH

Confezioni:

037387014/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml

037387026/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 ml

037387038/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 7 flaconcini in vetro da 50 ml

037387040/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 14 flaconcini in vetro da 50 ml

037387053/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 50 ml

037387065/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml

037387077/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 ml

037387089/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 7 flaconcini in vetro da 100 ml

037387091/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 14 flaconcini in vetro da 100 ml

037387103/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 100 ml

037387115/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 ml

037387127/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 200 ml

037387139/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 7 flaconcini in vetro da 200 ml

037387141/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 14 flaconcini in vetro da 200 ml

037387154/M - «2 mg/mg soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 200 ml

Titolare AIC: Sandoz Gmbh

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0485/001/II/010 NL/H/0485/001/R/001

Tipo di Modifica: modifica stampati

Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04420

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pulmozyme»

Estratto determinazione V&A.PC/II/161 del 7 marzo 2011

Specialità medicinale: PULMOZYME.

Confezioni: 029352010/m - 6 fiale 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0060/001/II/051;

UK/H/0060/001/II/052;

UK/H/0060/001/II/053;

UK/H/0060/001/II/054;

UK/H/0060/001/N/001;

UK/H/0060/001/R/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche approvate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04421

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Angenerico».

Estratto determinazione V&A.PC/II/164 del 7 marzo 2011

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO ANGENERICO.

Confezioni:

038251017/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

038251029/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 50 ml;

038251031/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 50 ml;

038251043/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 50 ml;

038251056/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 50 ml;

038251068/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

038251070/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 100 ml;

038251082/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 100 ml;

038251094/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 100 ml;

038251106/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 100 ml;

038251118/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 200 ml;

038251120/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 200 ml;

038251132/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 200 ml;

038251144/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 200 ml;

038251157/m - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:

NL/H/0484/001/II/014;

NL/H/0484/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04422

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Sertralina Aurobindo Pharma Italia».

Con la determinazione n. aRM - 40/2011-3199 del 21 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SERTRALINA AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Confezioni:

036778013: «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778025: «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778037: «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778049: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778052: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778064: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778076: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778088: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778090: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778102: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

036778114: «50 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister pvc/pvdc/al - unit dose;

036778126: «50 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister pvc/pvdc/al - unit dose;

036778138: «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al - unit dose;

036778140: «50 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al - unit dose;

036778153: «50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al - unit dose;

036778165: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe;

036778177: «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone hdpe;

036778189: «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone hdpe.

11A04886

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Synercid»

Con la determinazione n. aRM - 41/2011-976 del 22 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Quintiles Commercial Italia S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SYNERCID.

Confezione: 034830012 - 1 flaconcino da 10 ml in vetro di polvere per infusione endovenosa.

11A04887

Rettifica della determinazione AIC/N/V n. 191 del 24 gennaio 2011, relativa al medicinale «Neo Borocillina nasale»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 585 del 28 marzo 2011

Medicinale: NEO BOROCILLINA NASALE.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi n. 1 - 65020 Alanno (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione AIC/N/V n. 191 del 24 gennaio 2011, concernente la «Modifica del fabbricante della sostanza attiva» del medicinale: «Neo Borocillina nasale» è apportata la seguente modifica: a pag. 2, alla prima riga (intestazione) della tabella in luogo di «principio attivo xilometazolina cloridrato», leggasi: «principio attivo dequalinio cloruro», relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 019657016 - «Spray nasale, soluzione» flacone da 15 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04934

Rettifica della determinazione V&A.N/ n. 149 del 24 gennaio 2011, relativa al medicinale «Lorazepam Levofarma»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 561 del 28 marzo 2011

Medicinale: LORAZEPAM LEVOFARMA.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale n. 03363740659.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

All'estratto della determinazione V&A.N/ n. 149 del 24 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 38 al supplemento ordinario n. 41 del 16 febbraio 2011, concernente la «Nuova autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Lorazepam Levofarma» è apportata la seguente modifica: al paragrafo «Titolare A.I.C.», in luogo di «TITOLARE AIC: FARMA UNO S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - Codice Fiscale 02732270653.», leggasi: «TITOLARE AIC: LEVOFARMA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Conforti, 42, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - Codice Fiscale 03363740659.».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04935

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 137 del 9 marzo 2011, il dirigente dell'area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
358 FI	Piccioli Bruno & C. S.N.C.	Firenze	2	2
1367 FI	Francioni Franco	Greve in Chianti	4	-
1510 FI	Antinea Gioielli di E Rafanelli	Scandicci	4	-
1799 FI	Ma Maison S.R.L.	Firenze	4	-

Si rende noto, inoltre, che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
1121 FI	Senj di Vergaro Fabrizio	Sesto Fiorentino	1
1584 FI	Nomination S.R.L.	Sesto Fiorentino	1

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

11A04719

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 110 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 14 dicembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0004581/PG-L-50 del 14 marzo 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 110, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 14 dicembre 2010, concernente la definizione dei criteri e delle condizioni per l'accettazione da parte dell'Istituto delle proposte di riduzione dei debiti previdenziali nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, di cui al decreto del Ministero del lavoro del 4 agosto 2009.

11A04343

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 131 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 24 novembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0004571/CONS-L-30 del 14 marzo 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 131, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 24 novembre 2010, recante: «Coefficenti di trasformazione per le domande di rendita contributiva presentate dopo il compimento del 65° anno di età».

11A04344

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 8 del 28 marzo 2011

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 31 dicembre 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2010 per gli eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2010 e autorizzato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920/2011 ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010 anche agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di casualità con gli eventi accaduti il 31 ottobre e il 1º novembre 2010.

Rende noto che con propria odinanza n. 8 del 28 marzo 2011 ha provveduto ai sensi dell'ordinaza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3015:

alla approvazione del primo piano degli interventi per il superamento dell'emergenza (dell'art. 1, comma 3), autorizzando l'utilizzo delle deroghe di cui all'art. 7;

assegnazione delle risorse finanziarie;

all'avvio delle procedure contributive a beneficio dei privati (artt. 4 e 5)

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del Presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 14 del 1º aprile 2011 parte prima.

11A04884

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-088) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100110416

€ 1,00